



Bruxelles, 6.3.2024
COM(2024) 114 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica e rettifica del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

ALLEGATO

Modifiche e rettifiche del regolamento (UE) 2024/257

Il regolamento (UE) 2024/257 è modificato e rettificato come segue:

1) nell'allegato IA, parte B, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 1	
Specie: Cicerelli e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a
Danimarca	pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Germania	pm ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Svezia	pm ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	pm
Regno Unito	pm
TAC	pm

⁽¹⁾ Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone seguenti di gestione del cicerello definite nell'allegato III:

Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R) ⁽¹⁾	(SAN/234_2R) ⁽¹⁾	(SAN/234_3R) ⁽¹⁾	(SAN/234_4) ⁽¹⁾	(SAN/234_5R) ⁽¹⁾	(SAN/234_6) ⁽¹⁾	(SAN/234_7R) ⁽¹⁾
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Germania	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Svezia	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totale	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

⁽¹⁾ Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

";

2) nell'allegato IA, parte B, la tabella 29 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 29

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (WIT/03A-C.)
Unione	657	(1)	
TAC	657		
(1)	Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C1).		

";

3) nell'allegato IA, parte B, la tabella 60 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 60

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (L/W/2AC4-C)
Belgio	121	TAC precauzionale	
Danimarca	335		
Germania	43		
Francia	92		
Paesi Bassi	278		
Svezia	4		
Unione	873	(3)(4)	
Regno Unito	1 666	(1)(2)	
TAC	2 539		
(1)	Di cui fino a 1 125 tonnellate di limanda possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (LEM/*07D.).		
(2)	Di cui fino a 541 tonnellate di passera lingua di cane possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (WIT/*07D.).		
(3)	Di cui fino a 590 tonnellate di limanda possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C), nelle acque dell'Unione della zona 3a (LEM/*03A-C) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (LEM/*07D.).		
	Belgio	82	
	Danimarca	226	
	Germania	29	
	Francia	62	
	Paesi Bassi	188	
	Svezia	3	

- (4) Di cui fino a 283 tonnellate di passera lingua di cane possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C), nelle acque dell'Unione della zona 3a (WIT/*03A-C.) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (WIT/*07D.).

Belgio	39
Danimarca	109
Germania	14
Francia	30
Paesi Bassi	90
Svezia	1

”;

- 4) nell'allegato IA, parte B, la tabella 61 è sostituita dalla seguente:

”

Tabella 61	
Specie: Limanda <i>Microstomus kitt</i>	Zona: acque dell'Unione della zona 3a (LEM/03A-C.)
Unione	187 ⁽¹⁾ TAC analitico
TAC	187
⁽¹⁾ Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C1).	

”;

- 5) nell'allegato IA, parte B, la tabella 93 è sostituita dalla seguente:

”

Tabella 93	
Specie: Rombo chiodato e rombo liscio <i>Scophthalmus maximus</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (T/B/2AC4-C)
Belgio	251 TAC analitico
Danimarca	537 Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	137
Francia	65
Paesi Bassi	1 904
Svezia	4
Unione	2 898 ⁽³⁾⁽⁴⁾
Regno Unito	708 ⁽¹⁾⁽²⁾
TAC	3 606

- (1) Di cui fino a 400 tonnellate di rombo chiodato possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (TUR/*2AC4-C).
- (2) Di cui fino a 308 tonnellate di rombo liscio possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C), nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 7d e 7e (BLL/*7DE.).
- (3) Di cui fino a 1 638 tonnellate di rombo chiodato possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (TUR/*2AC4-C).

Belgio	142
Danimarca	303
Germania	77
Francia	37
Paesi Bassi	1 077
Svezia	2

- (4) Di cui fino a 1 260 tonnellate di rombo liscio possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C), nelle acque dell'Unione della zona 3a (BLL/*03A-C.), nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 7d e 7e (BLL/*7DE.).

Belgio	109
Danimarca	233
Germania	60
Francia	28
Paesi Bassi	828
Svezia	2

”;

- 6) nell'allegato IA, parte B, la tabella 98 è sostituita dalla seguente:

”

Tabella 98

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajiformes</i>	acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	824 (1)(2)(3)(4)(5)	TAC precauzionale
Estonia	5 (1)(2)(3)(4)(5)	
Francia	3 702 (1)(2)(3)(4)(5)	
Germania	11 (1)(2)(3)(4)(5)	
Irlanda	1 191 (1)(2)(3)(4)(5)	
Lituania	19 (1)(2)(3)(4)(5)	
Paesi Bassi	3 (1)(2)(3)(4)(5)	
Portogallo	20 (1)(2)(3)(4)(5)	
Spagna	996 (1)(2)(3)(4)(5)	
Unione	6 771 (1)(2)(3)(4)(5)	
Regno Unito	2 985 (1)(2)(3)(4)(5)	
TAC	9 756 (3)(4)(5)	

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- (2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti previsti nel diritto dell'Unione e nel diritto del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).
- (3) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Le catture di questa specie nella zona 7e sono imputate ai quantitativi previsti nel TAC distinto corrispondente (RJU/7DE.). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7f-k non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie.
- (4) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle zone 7e, 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone 7f e 7g non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito.

Specie:	Razza dagli occhi piccoli	Zona:	7f e 7g
	<i>Raja microocellata</i>		(RJE/7FG.)
Belgio	5	(1)	TAC precauzionale
Estonia	0	(1)	
Francia	22	(1)	
Germania	0	(1)	
Irlanda	7	(1)	
Lituania	0	(1)	
Paesi Bassi	0	(1)	
Portogallo	0	(1)	
Spagna	6	(1)	
Unione	40	(1)	
Regno Unito	46	(1)	
TAC	86		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti nel diritto dell'Unione e nel diritto del Regno Unito per le zone ivi specificate.

- (5) Nei limiti del contingente sopra indicato, nella divisione 7e non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito in modo da consentire attività di pesca ricognitiva miranti alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo la valutazione del CIEM.

Specie:	Razza dagli occhi piccoli	Zona:	7e
	<i>Raja microocellata</i>		(RJE/07E.)
Belgio	1	(1)	TAC precauzionale
Estonia	0	(1)	
Francia	6	(1)	
Germania	0	(1)	
Irlanda	2	(1)	
Lituania	0	(1)	
Paesi Bassi	0	(1)	
Portogallo	0	(1)	
Spagna	2	(1)	
Unione	11	(1)	
Regno Unito	5	(1)	
TAC	16		

(1) Solo i pescherecci che partecipano a "programmi di monitoraggio" delle attività di pesca ricognitiva della razza dagli occhi piccoli nella divisione 7e possono sbarcare catture di questo stock. Gli esemplari catturati da altri pescherecci non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Ciascuna parte decide in modo autonomo come ripartire il suo contingente tra i pescherecci che partecipano ai suoi programmi di monitoraggio. I pescherecci partecipanti saranno tenuti a raccogliere e condividere dati relativi a sbarchi e rigetti e, preferibilmente, dati biologici caratteristici delle catture (lunghezza, peso e sesso).

”;

7) nell'allegato IA, parte B, alla tabella 101, nota 2, le tabelle sono sostituite dalle seguenti:

”

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	13 (1)		
Portogallo	10		
Spagna	10 (2)		
Unione	33		
Regno Unito	0		
TAC	33		

(1) 28,5 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate ai pescherecci che partecipano ad attività di pesca ricognitiva miranti alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/8-C.SEN). Prima di autorizzare le catture la Francia comunica alla Commissione il nome del peschereccio/i nomi dei pescherecci in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

(2) 21,5 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate ai pescherecci che partecipano ad attività di pesca ricognitiva miranti alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/8-C.SEN). Prima di autorizzare le catture la Spagna comunica alla Commissione il nome del peschereccio/i nomi dei pescherecci in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	20		
Portogallo	15 (1)		
Spagna	15		
Unione	50		
Regno Unito	0		
TAC	50		

(1) 50 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate ai pescherecci che partecipano ad attività di pesca ricognitiva miranti alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/9-C.SEN). Prima di autorizzare le catture il Portogallo comunica alla Commissione il nome del peschereccio/i nomi dei pescherecci in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

”;

8) nell'allegato IA, parte B, la tabella 103 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 103

Specie:	Sgombro	Zona:	acque dell'Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A34-N)
	<i>Scomber scombrus</i>		
Belgio	476	(1)(2)	TAC analitico
Danimarca	27 882	(1)(2)(4)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	496	(1)(2)	
Francia	1 498	(1)(2)	
Paesi Bassi	1 508	(1)(2)	
Svezia	4 569	(1)(2)(3)	
Unione	36 429	(1)(2)	
TAC	739 386		

(1) Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

	3a (MAC/*03A.)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c (MAC/*3A4BC)	4b (MAC/*04B.)	4c (MAC/*04C.)	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14)
Belgio	0	0	0	0	286
Danimarca	0	4 130	0	0	9 775
Germania	0	0	0	0	298
Francia	0	490	0	0	899
Paesi Bassi	0	490	0	0	905
Svezia	0	0	390	10	2 741
Unione	0	5 110	390	10	14 903

(2) Nei limiti di questi contingenti, e d'intesa con lo Stato costiero pertinente, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*02A4AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	0	Da fissare
Danimarca	0	Da fissare
Germania	0	Da fissare
Francia	0	Da fissare
Paesi Bassi	0	Da fissare
Svezia	0	Da fissare
Unione	0	Da fissare

(3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

- (4) Nei limiti di questo contingente, la Danimarca effettua i seguenti trasferimenti, da pescare nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6, 7 e 8d, nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b e 8e, nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a e 5b (MAC/*2A14):

Germania	531
Spagna	1
Estonia	4
Francia	354
Irlanda	1 769
Lettonia	3
Lituania	3
Paesi Bassi	774
Polonia	37

";

- 9) nell'allegato IA, parte B, alla tabella 106, la nota 1 è sostituita dalla seguente:
"Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-EU).";

- 10) l'allegato IG è sostituito dal seguente:

"

ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Tabella 1

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	zona della convenzione WCPFC (BET/WCPFC)
Unione	2 000 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato unicamente da pescherecci operanti con palangaro.			

Tabella 2

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

";

- 11) l'allegato IH è sostituito dal seguente:

"

ALLEGATO III

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Tabella 1			
Specie:	Austromerluzzi <i>Dissostichus</i> spp.	Zona:	zona della convenzione SPRFMO, blocchi di ricerca A e B ⁽¹⁾ (TOT/SPR-AB)
TAC	162 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	TAC precauzionale	
(1)	Blocco di ricerca A: - NO 50° 30' S, 136° E - NE 50° 30' S, 140° 30' E - SE 54° 50' S, 140° 30' E - SO 54° 50' S, 136° E Blocco di ricerca B: - NO 52° 45' S, 140° 30' E - NE 52° 45' S, 145° 30' E - SE 54° 50' S, 145° 30' E - SO 54° 50' S, 140° 30' E		
(2)	TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è limitata a profondità comprese tra 600 m e 2 500 m. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 60 giorni consecutivi che può aver luogo in qualsiasi momento tra il 1° maggio e il 15 novembre 2024. Dal 1° al 15 novembre 2024 i palangari sono calati solo di notte e tutte le attività di pesca cessano immediatamente qualora si verifici la morte: a) di una delle seguenti specie: albatro urlatore (<i>Diomedea exulans</i>), albatro testagrigia (<i>Thalassarche chrysostoma</i>), albatro sopracciglio nero (<i>Thalassarche melanophris</i>), petrello grigio (<i>Procellaria cinerea</i>), petrello piumoso (<i>Pterodroma mollis</i>); o b) di tre esemplari di una qualsiasi delle seguenti specie: albatro mantochiaro (<i>Phoebastria palpebrata</i>), ossifraga del sud (<i>Macronectes giganteus</i>) e ossifraga del nord (<i>Macronectes halli</i>). La pesca è inoltre limitata a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 100 cale. I palangari sono calati ad una distanza di almeno 3 miglia nautiche gli uni dagli altri e non in zone precedentemente utilizzate da palangari nell'ultimo anno civile. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate durante la bordata, se ciò si verifica prima.		
(3)	Di cui fino a 129 tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca A. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca A sono comunicate separatamente (TOT/SPR-A).		
(4)	Di cui fino a 33 tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca B. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca B sono comunicate separatamente (TOT/SPR-B).		

Tabella 2			
Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	18 622,82	TAC analitico	
Paesi Bassi	20 185,21	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	12 958,23	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	22 280,74		
Unione	74 047,00		
TAC	Non pertinente		

";

12) nell'allegato VI, il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

	Numero di pescherecci ⁽¹⁾⁽²⁾							
	Grecia ⁽³⁾	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro ⁽⁴⁾	Malta ⁽⁵⁾	Portogallo
Pescherecci a cianciuolo ⁽⁶⁾	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con palangaro	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con lenze e canne	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci con lenze a mano	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci da traino	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Pescherecci per pesca costiera su piccola scala	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale ⁽⁷⁾	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

	Numero di pescherecci ⁽¹⁾⁽²⁾							
	Grecia ⁽³⁾	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro ⁽⁴⁾	Malta ⁽⁵⁾	Portogallo
(1)	I numeri riportati nella presente tabella saranno stabiliti a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.							
(2)	I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché si adempiano gli obblighi internazionali dell'Unione.							
(3)	Un peschereccio a cianciuolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciuolo di piccole dimensioni e altri tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.							
(4)	È possibile sostituire un peschereccio a cianciuolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciuolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangaro.							
(5)	È possibile sostituire un peschereccio a cianciuolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro.							
(6)	I rispettivi numeri di pescherecci a cianciuolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.							
(7)	Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangaro, lenza a mano, lenza al traino).							

”;

13) nell'allegato VI, il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Numero massimo di tonnare autorizzate da ciascuno Stato membro per la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero massimo di tonnare ⁽¹⁾	
Stato membro	Numero di tonnare
Spagna	pm
Italia	pm
Portogallo	pm
⁽¹⁾ I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.	

”;

14) nell'allegato VI, il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di immissione in allevamento di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso ⁽¹⁾		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Grecia	pm	pm
Spagna	pm	pm
Croazia	pm	pm
Italia	pm	pm
Cipro	pm	pm
Malta	pm	pm
Portogallo	pm	pm
⁽¹⁾ I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.		

Tabella B

Quantitativo massimo di immissione in allevamento di tonno rosso selvatico catturato (in tonnellate) ⁽¹⁾	
Grecia	pm
Spagna	pm
Croazia	pm
Italia	pm
Cipro	pm
Malta	pm
Portogallo	pm
⁽¹⁾ I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.	

”;

- 15) l'allegato IX è sostituito dal seguente:

”

ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada (*Xiphias gladius*) con palangaro nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

2. Numero massimo di pescherecci a cianciuolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnid tropicali nelle zone comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	4
Unione	4

”;

13) nell'allegato XI, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2023/194, le tabelle relative allo sgombro (*Scomber scombrus*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a, 3b, 3c e 3d, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a, nelle acque dell'Unione e nelle acque del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e nelle acque norvegesi delle divisioni 2a e 4a sono sostituite dalle seguenti:

"

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A34-N)
Belgio	501	(1)(2)	TAC analitico
Danimarca	29 446	(1)(2)(4)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	523	(1)(2)	
Francia	1 579	(1)(2)	
Paesi Bassi	1 589	(1)(2)	
Svezia	4 743	(1)(2)(3)	
Unione	38 381	(1)(2)	
TAC	782 066		

(1) Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

	Zona 3a	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c	Zona 4b	Zona 4c	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2AX14)
Belgio	0	0	0	0	301
Danimarca	0	4 130	0	0	10 312
Germania	0	0	0	0	314
Francia	0	490	0	0	947
Paesi Bassi	0	490	0	0	953
Svezia	0	0	390	10	2 846
Unione	0	5 110	390	10	15 673

(2) Nei limiti di questi contingenti, e d'intesa con lo Stato costiero pertinente, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*02A4A N-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	0	0
Danimarca	0	0
Germania	0	0
Francia	0	0
Paesi Bassi	0	0
Svezia	0	0
Unione	0	0

- (3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

266

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

- (4) Nei limiti di questo contingente, la Danimarca effettua i seguenti trasferimenti, da pescare nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6, 7 e 8d, nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b e 8e, nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a e 5b (MAC/*2A14):

Germania	749
Spagna	1
Estonia	6
Francia	499
Irlanda	2 495
Lettonia	5
Lituania	5
Paesi Bassi	1 092
Polonia	53

"

".

